



“Consulenti Tecnici D'Ufficio: novità e prospettive dal D.M. 4/8/2023, n. 109”

Iscrizione all'albo e svolgimento delle operazioni peritali: spiegazione pratica sulla modalità di iscrizione con riferimenti alla normativa

**ARCH. MICHELA MARCHI
CTU ED ESPERTO STIMATORE DEL TRIBUNALE DI VICENZA**

CAPITOLO 1

DEFINIZIONE DELLA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO- CTU

Chi è il CTU? Nell'ambito dei procedimenti di diritto sia civile sia penale il Consulente tecnico d'Ufficio è un consulente del Tribunale, un ausiliario del Giudice. E' quindi un soggetto della cui esperienza e competenza si avvale in Giudice. Secondo l'icastica espressione data da Piero Calamandrei "il CTU è l'occhiale del giudice", colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze personali.



DEFINIZIONE DI CTU

Chi è il CTU?

CTU è l'acronimo di **Consulente Tecnico d'Ufficio**, si riferisce a quella figura di perito che lavora al fianco del Giudice (art.61 del Codice di Procedura Civile), che presta la sua professione per la redazione di una consulenza sulla base di precise competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Il giudice in un clima di assoluta fiducia e cooperazione incarica il CTU, sottoponendo allo stesso una serie di quesiti. Il Giudice indica e delimita il compito del consulente con la formulazione dei quesiti.

Codice di procedura civile

Libro I
«Disposizioni generali»
Titolo I
«Degli organi giudiziari»
Capo III
«Del consulente tecnico, del
custode e degli ausiliari»
Artt. 61-64 c.p.c.


Libro II
«Del processo di cognizione»
Titolo I, Capo II
«Dell'istruzione della causa»
Sezione III
«Dell'istruzione probatoria»
§ 1 “Della nomina e delle indagini del
consulente tecnico”
Artt. 191-201 c.p.c. ;

Disposizioni di attuazione
Del codice di procedura civile
Artt. 13-23 (Albo)
Artt. 89-92 (operatività)

La Ctu nel processo di cognizione

Qual è lo scopo del processo di cognizione?

Si parla di **processo di cognizione** per indicare l'attività con cui si accertano le condizioni ed i presupposti di diritto e di fatto per pervenire all'accoglimento o al rigetto della domanda, con valutazioni che vengono accertate attraverso le prove.



DEFINIZIONE DI CTU

Art. 61 c.p.c.

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

Chi è, quindi il CTU ?

E' la persona dotata di **speciale** competenza tecnica.

Cosa fa un CTU?

Art.62 c.p.c.

Il consulente **compie le indagini** che gli sono commesse dal Giudice e **fornisce i chiarimenti** che il Giudice gli chiede.

Su cosa?

Sui fatti, comportamenti, indizi che le parti hanno provato o chiesto di provare.

Quando?

Quando il Giudice lo ritenga **necessario**.

Tipologia di consulenze

Si distinguono quindi due categorie:

CTU percipiente > se al consulente è altresì richiesto di effettuare ispezioni, rilievi, piante. Al consulente può anche essere consentito di chiedere chiarimenti alle parti o di assumere informazioni da persone informate sui fatti;

CTU deducente > quando al consulente è richiesto solo di fornire la propria interpretazione, valutazione, parere su fatti già acquisiti, provati nel corso del processo;

Sarà quindi il quesito a determinare il tipo di CTU.

Tipologie di accertamenti tecnici previste dal codice

1) Consulenza tecnica d'ufficio (art. 61-191 c.p.c.): cfr sopra-E' paragonata alla lente d'ingrandimento del Giudice.

2) Accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.): è una CTU anticipata ad un momento precedente all'inizio del processo, posta in essere quando vi sia pericolo che luoghi o cose possano subire modifiche nel tempo (per questo è spesso paragonata ad una fotografia).

3) Consulenza tecnica ai fini conciliativi (art. 696 bis c.p.c.): è una CTU anticipata ad un momento anteriore all'inizio del processo, col preciso scopo di tentare la conciliazione tra le parti;

4) Esame contabile (art. 198 c.p.c.): è una consulenza tecnica in materia contabile;

5) Perizia estimativa (art. 568 c.p.c.): è la valutazione richiesta ai fini della vendita degli immobili pignorati nell'ambito delle esecuzioni immobiliari o dei fallimenti.

Il Ctu e gli altri ausiliari del giudice

Consulente tecnico (art. 61 c.p.c.): persona dotata di speciale competenza tecnica che esprime al giudice una valutazione.



Ausiliari (art. 68 c.p.c.): persone dotate di speciale competenza tecnica cui il giudice si rivolge **per il compimento di atti o operazioni materiali, non per esprimere pareri, giudizi, valutazioni. (es. Notai, custode)**

- **Art. 68, c.p.c.- concerne le figure degli ausiliari;**

⟨ ⟩ **Art. 68 c.p.c. (Altri ausiliari)** 📖

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

NORMATIVE CHE CONFIGURANO ISTITUTO DEL CTU

PARTE “STATICA”

PARTE “DINAMICA”



NORMATIVE CHE CONFIGURANO ISTITUTO DEL CTU: PARTE DISCIPLINARE «STATICA»

- Istituzione dell' albo (art. 13 disp. att. c.p.c.);
- Formazione dell' albo (art. 14 disp. att. c.p.c.) da parte dell'apposita commissione.
- Iscrizione nell'albo (artt. 15, 16, 17, 18). - Giustizia disciplinare, ovvero le norme che prevedono fattispecie disciplinari

L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

L'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi dei professionisti, competenti nelle varie discipline professionali e tecniche, ai quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio (art. 13 disp. att. c.p.c.)

L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali (art. 14 disp. att. c.p.c.)

Il Cancelliere del Tribunale svolge la funzione di segretario del Comitato (art. 14 disp. att. c.p.c.).L'Albo è suddiviso in varie categorie professionali, a seconda delle attività esercitate dai rispettivi iscritti.

NORMATIVE CHE CONFIGURANO ISTITUTO DEL CTU: PARTE DISCIPLINARE «STATICA»

LE INCIDENZE DELLA RIFORMA CARTABIA SULLO STATUS DI C.T.U.

QUESTE HANNO COME RIFERIMENTO LE SEGUENTI COORDINATE NORMATIVE:

ART. 1, COMMA 16, LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206 (LEGGE DELEGA)

ART. 4, COMMA 2, D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 DECRETO LEGISLATIVO

D.M, 4 AGOSTO 2023, N. 109 (REGOLAMENTO C.T.U.)

CAPITOLO 2: Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio

L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI – ART. 13 D.A. C.P.C.

ATTENZIONE

E' stato emanato il **Decreto Ministeriale n. 109/2023**.

Struttura:

Art. 1: definizioni

Art. 2: oggetto della disciplina (categorie e settori di specializzazione, iscrizione, domanda, requisiti di iscrizione e loro conservazione, contenuti dell'elenco, modalità informatiche di tenuta e trattamento dei dati personali)

Art. 3: contenuto dell'albo e categorie

Art. 4: requisiti per l'iscrizione

Art. 5: contenuti della domanda di iscrizione

Art. 6: mantenimento dell'iscrizione

Art. 7: sospensione e cancellazione volontaria

Art. 8: tenuta degli albi ed elenco nazionale

Art. 9: trattamento dei dati personali

L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI – ART. 13 D.A. C.P.C.

ATTENZIONE

Il D.Lgs 149/2022, in parziale attuazione della legge Cartabia, ha aggiunto un ultimo comma all'art. 13 d.a. c.p.c., prevedendo che, con decreto del Ministero della Giustizia, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo.

Sono inoltre indicati i contenuti della domanda e le modalità di trasmissione.

L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

Il comma del dispositivo dell'art. 13 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

**Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.**

[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164](1)(1)(3).

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24 bis(2)(3).

L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

Versione precedente

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

1)medico-chirurgica;

2)industriale;

3)commerciale;

4)agricola;

5)bancaria;

6)assicurativa;

7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense(1).

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo

L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI – ART. 13 D.A. C.P.C.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

Sono riportati nell'allegato A del D.M. 109/2023

Per ciascun professionista iscritto sono indicati:

- categoria e settore di specializzazione;
- titolo di studio conseguito;
- ordine o collegio cui è iscritto (per le professioni non organizzate in albi, la categoria di periti o esperti tenuta dalla CCIAA);
- data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione con riferimento alla categoria di specializzazione;
- possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante corsi formativi;
- il conseguimento di adeguata formazione sul processo e l'attività del CTU;
- il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Si può essere iscritti a più categorie. Non si può essere iscritti a più di un albo (art. 15 d.a. c.p.c.)

L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI – ART. 13 D.A. C.P.C.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

Sono riportati nell'allegato A del D.M. 109/2023

Per ciascun professionista iscritto sono indicati:

- categoria e settore di specializzazione;
- titolo di studio conseguito;
- ordine o collegio cui è iscritto (per le professioni non organizzate in albi, la categoria di periti o esperti tenuta dalla CCIAA);
- data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione con riferimento alla categoria di specializzazione;
- possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante corsi formativi;
- il conseguimento di adeguata formazione sul processo e l'attività del CTU;
- il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Si può essere iscritti a più categorie. Non si può essere iscritti a più di un albo (art. 15 d.a. c.p.c.)

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CTU

Il professionista, per ottenere l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale, deve avere i seguenti requisiti (art. 4 D.M. 109/2023):

1. ISCRIZIONE NEI RISPETTIVI ORDINI O COLLEGI, RUOLI O ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI;
2. ESSERE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE CONTINUA;
3. CONDOTTA MORALE SPECCHIATA;
4. AVERE SPECIALE COMPETENZA TECNICA
5. RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO PROFESSIONALE NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE.

FORMALITA' NECESSARIE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici avviene mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale.

La domanda deve contenere (art. 16 d.a. c.p.c.):

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato del casellario giudiziale;
- certificato di residenza nel circondario del tribunale;
- certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- i titoli e i documenti atti a dimostrare la speciale competenza.

Inoltre la domanda deve contenere (art. 5 D.M. 109/2023) UN'AUTOCERTIFICAZIONE in ordine a tutti gli altri requisiti, in particolare:

- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere sottoposti a procedimento penale;
- di non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi di quella minima;
- di essere in regola con gli obblighi formativi;

FORMALITA' NECESSARIE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1 marzo e il 30 aprile e tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e provvede entro 180 giorni dal ricevimento delle domande.

OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CTU

L'art. 61 c.p.c. (CONSULENTE TECNICO) : ...*La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle «disposizioni di attuazione)» al presente codice.*

ART. 22 DISP. ATT. C.P.C.

I CTU devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte nell'Albo speciale formato secondo le norme di attuazione del codice di procedura civile.

Con provvedimento motivato, il giudice può nominare CTU un professionista iscritto ad albo di altro tribunale o non iscritto ad alcun albo. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Tribunale.

EQUA-DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

L'art. 23 disp. att. c.p.c. stabilisce che *"Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al **10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici"***.
Gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito del tribunale!

FONTI NORMATIVE-NORMA ART.23-VIGILANZA SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

**La disposizione fondamentale è costituita dal criterio della
“*equa distribuzione*” degli incarichi.**



ISCRIZIONE AL REGINDE(PCT)

Che cos'è il REGINDE?

Il CTU devono procedere autonomamente alla registrazione al Re.G.Ind.E. **domandando istruzioni al proprio Ordine.**

La PEC da comunicare all'atto dell'iscrizione al Re.G.Ind.E. dovrà essere la stessa pec già comunicata all'Ordine di appartenenza. Per accedere al servizio di registrazione al RegIndE è necessaria l'identificazione tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione.

STRUMENTI PER DEPOSITO A PCT:

- 1. casella di PEC (non @postacertificata.gov.it)**
- 2. dispositivo di firma digitale (smart card o chiavetta USB)**
- 3. iscrizione al ReGIndE tramite Portale dei Servizi telematici (<http://pst.giustizia.it/PST/>)**
- 4. Software idoneo per il deposito telematico degli atti sulla piattaforma PCT.**

OBBLIGO DI ASSUNZIONE D'INCARICHI

Art.63 c.p.c.

Il Consulente scelto tra gli iscritti in un Albo, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione (o di ricusazione).

Logico corollario del fatto che l'iscrizione all'albo dei CTU avviene su richiesta dell'interessato e della disponibilità con ciò manifestata, è l'obbligo per il consulente che riceva una nomina di accettarla e di prestare la sua opera.

OBBLIGO DI TERZIETA' E IMPARZIALITA'

Se sussistono motivazioni di terzietà per cui il CTU ritenga di non poter accettare l'incarico deve comunicare al Giudice l'impossibilità, infatti il

CTU HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI,

SE NON LO FA' la conseguenza è che le parti possono invocare l'istituto della ricusazione.



ASTENSIONE E RICUSAZIONE

DIFFERENZE:

ASTENSIONE: iniziativa del consulente nominato il quale rileva la sussistenza di motivi di incompatibilità con la funzione che deve esercitare.

RICUSAZIONE: diritto che viene riconosciuto alle parti affinché queste non vengano assoggettate all'esame di persone imparziali.

RICUSAZIONE

CAUSE DI RICUSAZIONE E ASTENSIONE - art.51 del c.p.c.

Problemi di condotta:

- Non rispettare i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei CTU;
- Non mantenere una specchiata condotta morale del professionista,

Problemi di terzietà:

- Esistenza di rapporti di parentela, di amicizia e/o di inimicizia con una delle parti del giudizio, con i suoi parenti più prossimi o difensori
- Aver svolto attività professionale o aver lavorato alle dipendenze di una delle parti del giudizio;

È necessario precisare che l'istanza di astensione e/o di ricusazione del CTU deve essere presentata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione.

CAPITOLO 3: L'INCARICO DEL CTU

ORDINANZA CHE DISPONE LA C.T.U.

IL PROCEDIMENTO DI C.T.U. PRENDE AVVIO CON L'ORDINANZA DI NOMINA

Art. 191 c.p.c.

Con l'ordinanza con cui dispone le prove, il Giudice, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 61 c.p.c. (ossia quando è necessario);

Quattro sono dunque gli elementi di questa norma:

- se ricorrono le condizioni dell'art. 61 cpc
- nomina il CTU;
- formula il quesito;
- fissa l'udienza per il conferimento dell'incarico;

QUESITO DEL CTU

Il quesito è contenuto nell'ordinanza di nomina ex art. 191 c.p.c.

Il quesito è la traccia a cui il Consulente tecnico deve attenersi pedissequamente, **ne determina le finalità ed impone i limiti** alle operazioni peritali da compiersi durante gli accertamenti.

IL GIURAMENTO

La **formula del giuramento di rito** è un atto ufficiale, con il quale il CTU si assume la grande responsabilità di compiere l'incarico di pubblico ufficiale affidatogli.

All'udienza di conferimento dell'incarico il Giudice menziona al CTU l'importanza delle funzioni che è chiamato a compiere nell'effettuare il giuramento ***di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità ex art. 193 c.p.c.***

L'ausiliario in quella sede fissa (o si riserva di fissare e comunicare) l'inizio delle operazioni peritali, alle quali normalmente, secondo una prassi consolidata, alla quale raramente si deroga, non partecipa il giudice.

UDIENZA DI NOMINA DEL CTU

All'udienza di nomina del CTU saranno svolte le seguenti attività:

- registrazione dei presenti;
- declinazione delle generalità del CTU e domicilio;
- dichiarazione del CTU di accettazione d'incarico;
- giuramento del consulente;
- precisazione del quesito;
- fissazione di inizio delle operazioni peritali o rinvio;
- autorizzazione all'accesso ai pubblici uffici (eventuale);
- autorizzazione a rimborsi di viaggio (utilizzo del mezzo proprio-eventuale);
- autorizzazione all'accesso ai luoghi (eventuale);
- autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari (eventuale);
- nomina dei CTP o fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per la nomina di propri CTP;

UDIENZA DI NOMINA DEL CTU

- fissazione del termine di invio della relazione alle parti;
- fissazione del termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU;
- termine di deposito della relazione;
- consegna al CTU dei fascicoli di parte (per le procedure dal 2015 in poi avviene tramite la consultazione del fascicolo telematico a pct) ;
- termine di rinvio del procedimento (Ovvero la fissazione della prossima udienza);
- sottoscrizione del verbale da parte del CTU (in alcuni casi viene fatto telematicamente dal Giudice);
- disposizione di eventuale acconto sul compenso.

Il Giudice redige il Verbale in modalità informatica.

Il verbale di giuramento con il quesito viene trasmesso al CTU e alle parti tramite Pec con il Processo Civile Telematico.

I fascicoli delle parti sono consultabili per via telematica.

UDIENZA DI NOMINA DEL CTU

Autorizzazioni da trascrivere nel verbale di nomina:

- *Autorizzazione ad avvalersi di ausiliari da parte del CTU.*
- *Incarico congiunto.*
- *Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio.*

UDIENZA DI NOMINA DEL CTU

- ***Autorizzazione ad accedere presso i pubblici registri***, la cui valenza si sostanzia in particolare quando vi sia necessità di accedere ad atti protetti dai vincoli imposti dalla legge sulla c.d. privacy.

(esempio: ispezione presso l'Agenzia dell'Entrate per avere copia di atti di locazione).

In alternativa si presenterà apposita istanza durante le operazioni peritali.

IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL **CONTRADDITTORIO**

Il CTU deve:

1. comunicare nelle forme ordinarie, le iniziative intraprese affinché sia garantita alle parti: ai CTP e ai procuratori legali, la possibilità di **partecipare direttamente** alle operazioni di natura istruttoria (assumere notizie o svolgere accertamenti di rilievo);
2. Individuare congiuntamente con le parti un percorso condiviso delle operazioni peritali ;
3. consentire ai protagonisti del processo la possibilità di osservare e produrre istanze in relazione all'attività in svolgimento;

IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL **CONTRADDITORIO**

4. consegnare ai CTP e ai legali copia di tutti i documenti acquisiti nel corso delle attività, ovvero quelli prodotti dalle parti, affinché abbiano la possibilità di esaminare e sviluppare la propria attività sulla medesima base documentale in possesso dell'esperto del Giudice;
5. concedere termine per la produzione di memorie tecniche di osservazione, meglio ancora con la trasmissione della bozza della relazione di CTU, verificando lo scambio della produzione e favorendo così, in concreto, il riconoscimento alle parti del contraddittorio e del diritto alla difesa.

IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL **CONTRADDITORIO**

L'art. 90 disp. att. c.p.c. dispone che “Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti difensionali”

DIRITTI E DOVERI DEL CTU QUALE AUSILIARIO DEL GIUDICE

Il CTU è tenuto ad osservare le disposizioni del magistrato, contenute nell'ordinanza di nomina.

In relazione agli artt. 62 e art.194 c.p.c. il consulente compie la propria attività attraverso diverse fasi che in sostanza sono identificabili in:

- 1. partecipare alle udienze su convocazione del Giudice (art. 194 c.p.c.);**
- 2. svolgere le indagini che gli sono state affidate (art.62 c.p.c.);**
- 3. fornire i chiarimenti richiesti dal Giudice in udienza o Camera di Consiglio (art.62 c.p.c.);**
- 4. domandare, se autorizzato dal Giudice, chiarimenti alle parti;**
- 5. assumere, se autorizzato dal Giudice, informazioni da terzi;**
- 6. tentare la conciliazione tra le parti.**

DIRITTI E DOVERI DEL CTU QUALE AUSILIARIO DEL GIUDICE MEDIAZIONE

L'attività di mediazione è sempre stata esercitata dai consulenti, anche al di fuori dell'esame squisitamente tecnico.

L'art. 199, co. 1, c.p.c. afferma che, qualora le parti giungano a un accordo, venga redatto il processo verbale di conciliazione, il quale, sottoscritto dalle parti e dal CTU, viene inserito nel fascicolo d'ufficio. **Tale documento ha natura di scrittura privata, ma il Giudice gli attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo.**

CAPITOLO 4: LE OPERAZIONI PERITALI

LE OPERAZIONI PERITALI

Gli accertamenti e le iniziative fondamentali per la risposta ai quesiti posti dal Giudice vengono chiamate OPERAZIONI PERITALI.
Sono desumibili dal disposto degli **artt. 61, 62 e 194 c.p.c.** tre tipi di consulenza tecnica.



LE OPERAZIONI PERITALI: COMPITI

- 1. La data di inizio delle operazioni DEVE ESSERE annotata nel verbale di udienza**, contestualmente all'assunzione dell'incarico;
- la data della prima seduta si reputa quindi nota alle parti presenti in udienza, a mezzo dei propri difensori che dovranno comunicarla ai CTTTP;
- in caso di rinvii decisi da parte del CTU, in assenza delle parti devono essere avvisati tramite:
 - **pec** ai difensori ed ai CTTTP; o
 - mediante deposito a pct della comunicazione al cancelliere, il quale a sua volta provvederà ad avvisare le parti (art. 136 c.p.c.; artt. 45 e 90 disp. att. c.p.c.); o
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in grado di fornire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario;

LE OPERAZIONI PERITALI: COMPITI

4. qualsiasi documento proveniente dalle parti, dai CTTPP o acquisito direttamente dal CTU deve immediatamente essere messo a disposizione di tutte le parti;
5. le parti hanno il diritto d'intervenire alle operazioni peritali anche personalmente ed anche con osservazioni trascritte nei verbali dei sopralluoghi ed istanze (orali o scritte) e di ciò deve essere data traccia scritta nell'elaborato d'ufficio.

LE OPERAZIONI PERITALI: SOGGETTI PARTECIPANTI

VERIFICA DELLE GENERALITA' DEI PRESENTI;

Questo per non incorrere nel vizio di irregolare partecipazione di soggetti non autorizzati con il conseguente annullamento della CTU.

SONO LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI SOLO:

1. PARTI GIUDIZIARIE: coloro che sono promotori e convenuti dalla vicenda giudiziaria;
2. I DIFENSORI DELLE PARTI E I LORO COLLABORATORI D'UFFICIO: soggetti incaricati dalle parti a svolgere attività di difesa legale; sono costituiti in giudizio con la sottoscrizione della delega a margine degli atti giudiziari depositati nel fascicolo di causa (atto di citazione, comparsa di costituzione).
3. I CTTPP (consulenti tecnici di parte) e i loro collaboratori: soggetti incaricati dalle parti a svolgere attività di consulenza tecnica.

LE OPERAZIONI PERITALI

VERIFICA DELLA REGOLARE NOMINA DEI CTTPP;

Verificare che la nomina dei CTTPP abbia rispettato l'art.201 cod.civ.;

La nomina del CTP può essere effettuata in udienza di conferimento d'incarico al consulente, oppure successivamente nel termine stabilito dal Giudice in sede di verbalizzazione con comunicazione depositata in cancelleria.

La partecipazione alle operazioni peritali di un CTP irregolarmente nominato **può comportare la nullità della CTU**, ove abbia determinato una violazione in concreto del diritto alla difesa dell'altra parte.

(CASS.SEZ.LAV. SENT.N.9231 DEL 7 LUGLIO 2001)

NOMINA IRRITUALE: Mancanza del deposito da parte dell'avvocato della copia dell'atto di nomina del CTP tramite pct.

LE OPERAZIONI PERITALI

CONSEGNA E LETTURA DEL QUESITO;

Le operazioni peritali devono incominciare con la lettura del quesito elaborato dal Giudice Istruttore, evidenziando i punti a cui si dovrà dare risposta spiegando le finalità delle verifiche che si programmeranno congiuntamente con i CTTTPP .

E' corretto, quindi predisporre copie del verbale di udienza del conferimento d'incarico da consegnare ai presenti, per far prendere alle parti immediata contezza del mandato del CTU da espletare.

LE OPERAZIONI PERITALI

ASSUNZIONE DELLE DECISIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PERITALI;

IL CTU PUO' SOSPENDERE AUTONOMAMENTE LE OPERAZIONI PERITALI? **NO**
disp.att.c.p.c. art. 92. Questioni sorte durante le indagini del consulente tecnico d'ufficio.

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso [c.p.c. 195].

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

LE OPERAZIONI PERITALI: L'ACCESSO AI LUOGHI

Il CTU per poter svolgere il proprio incarico deve poter ispezionare i luoghi dell'accertamento compiendo tutti gli accertamenti e le indagini di natura tecnica atti a descrivere i beni oggetto d'indagine.

Nel processo di cognizione il CTU non ha potere di accesso forzoso, senza il consenso dei proprietari del bene.

L'art.14 della Costituzione della Repubblica sancisce l'inviolabilità del domicilio, se non nei casi previsti dalla legge.

LE OPERAZIONI PERITALI: L'ACCESSO AI LUOGHI

Il Giudice può convocare le parti in udienza per ragguagli in merito alla condotta della parte non collaborativa e ammonirla sulle responsabilità.

Il Giudice può avvalersi dell'art.116 c.p.c.

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento , salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo .

LE OPERAZIONI PERITALI: AFFIDAMENTO A TERZI

Il CTU per l'esercizio di operazioni materiali, accessorie e strumentali può avvalersi di AUSILIARI, ma la responsabilità verso le parti e il Giudice resta in capo al CTU. **L'esecuzione dell'incarico è personale e non può essere delegato a terzi.**

Il CTU può avvalersi della collaborazione di terzi, così come può essere affiancato da altri consulenti, in caso di speciale complessità dell'incarico.

E' fondamentale:

- chiedere l'autorizzazione al Giudice per tale affiancamento, sin dal momento del Giuramento;
- redigere un preventivo dell'onorario dell'ausiliario da sottoporre all'autorizzazione del Giudice.

POTERI ISTRUTTORI DEL CTU

Devono essere rispettate le disposizioni dettate dagli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.:

art. 194. c.p.c. Attività del consulente tecnico d'ufficio.

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [c.p.c. 197,219, 259]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone [c.p.c. 260]. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, **ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi** [c.p.c. 261]. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

LA RELAZIONE PERITALE

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI: è la narrazione dello svolgimento delle operazioni peritali, dove vengono riportate le fasi salienti e le eventuali osservazioni, obiezioni o istanze mosse dalle parti o dai rispettivi CTP.

L'obbligo di inserire questi ultimi aspetti è contemplato direttamente dall'art. 195 c.p.c. nel quale è previsto che nella relazione il CTU "inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti".

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'INCARICO: il CTU colleziona il materiale e la documentazione reperita al fine di descrivere i luoghi e gli eventuali vizi lamentati dalla parte attrice, esponendo i rilievi e i fatti sui quali ha basato l'indagine e le proprie verifiche.

LA RELAZIONE PERITALE

VALUTAZIONE: il CTU esprime il proprio giudizio. E' utile richiamare i vari punti del quesito, associando immagini che permettano di meglio ricostruire e motivare i particolari delle risposte, determinate dagli accertamenti condotti. Il CTU **scientificamente riporterà** il risultato della propria valutazione;

CONCLUSIONI: nella parte finale della relazione, il CTU riassume il lavoro svolto, fornendo risposte specifiche, chiare e concise ad ogni singolo quesito.

TERMINI DEL DEPOSITO: ART. 195 C.P.C.

Dispositivo dell'art. 195 Codice di procedura civile

Delle indagini del [consulente](#) si forma [processo verbale](#), quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta [\(1\)](#).

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo [193](#). Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse .

TRASMISSIONE DELL'ELABORATO PERITALE (PCT)

Tramite il proprio software redazionale è poi possibile:

- x generare un file XML;
- x firmare i file principali (l'atto principale in PDF e il file XML);
- x allegare ulteriori file all'atto principale;
- x creare la busta telematica.

Alla fine il processo di deposito sarà compiuto quando riceverete via pec le seguenti risposte:

Per conto di: tribunale [redacted]@civile.ptel.giustiziacert.it



POSTA CERTIFICATA: ACCETTAZIONE DEPOSITO [redacted]

Per conto di: tribunale [redacted]@civile.ptel.giustiziacert.it



POSTA CERTIFICATA: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO [redacted]

posta-certificata@telecompost.it



CONSEGNA: DEPOSITO [redacted]

posta-certificata@pec.aruba.it



ACCETTAZIONE: DEPOSITO [redacted]

Spazio Domande e Risposte.



Grazie per l'attenzione

Arch. Michela Marchi